

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

71° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 1990

Presidenza del Presidente CASSOLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Nuova disciplina dell'inquadramento del personale già dipendente dall'Ente zolfi italiani» (174), d'iniziativa del senatore Zito e di altri senatori

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 5, 6
FONTANA Elio (DC) 6
GIANOTTI (PCI) 5

«Procedimento per la promozione delle esportazioni» (963)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 6, 7, 8 e *passim*
BAIARDI (PCI) 12, 13, 14
FONTANA Elio, *relatore alla Commissione* .. 6
GIANOTTI (PCI) 13, 15
RUGGIERO, *ministro per il commercio con l'estero* 12, 13, 16
VETTORI (DC) 16

10^a COMMISSIONE

71° RESOCONTO STEN. (1° agosto 1990)

«Inclusione dell'ENEA-DISP tra gli organi tecnici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175» (1176) d'iniziativa dei senatori Berlinguer e Gianotti

«Riforma dell'ENEA» (1521), d'iniziativa del senatore Gianotti e di altri senatori

«Norme per il riordino del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)» (1705)

«Norme sulle istituzioni funzionali all'attuazione del Piano energetico nazionale» (1803-bis) (Risultante dallo stralcio, approvato dalla 10^a Commissione permanente nella seduta del 19 aprile 1990, degli articoli da 1 a 5 del disegno di legge n. 1803)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i> . Pag. 3, 4	
ALIVERTI (DC)	3, 4
BATTAGLIA, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>	3, 4
CARDINALE (PCI)	3
MARGHERI (PCI)	3

«Norme concernenti le mole abrasive» (2295), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	4, 5
CARDINALE (PCI)	4
CASTAGNETTI, <i>sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	5
GIANOTTI (PCI)	4, 5
VETTORI (DC), <i>relatore alla Commissione</i> ..	4

I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

Inclusione dell'ENEA-DISP tra gli organi tecnici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (1176) d'iniziativa dei senatori Berlinguer e Gianotti

Riforma dell'ENEA (1521), d'iniziativa del senatore Gianotti e di altri senatori

Norme per il riordino del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) (1705)

Norme sulle istituzioni funzionali all'attuazione del Piano energetico nazionale (1803-bis) (Risultante dallo stralcio, approvato dalla 10^a Commissione permanente nella seduta del 19 aprile 1990, degli articoli da 1 a 5 del disegno di legge n. 1803)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Inclusione dell'ENEA-DISP tra gli organi tecnici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175», d'iniziativa dei senatori Berlinguer e Gianotti; «Riforma dell'ENEA», d'iniziativa del senatore Gianotti e di altri senatori; «Norme per il riordino del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)» e «Norme sulle istituzioni funzionali all'attuazione del Piano energetico nazionale», risultante dallo stralcio, approvato dalla 10^a Commissione permanente nella seduta del 19 aprile 1990, degli articoli da 1 a 5 del disegno di legge n. 1803.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 25 luglio.

BATTAGLIA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Signor Presidente, faccio presente che intendo presentare proposte di modifica al testo del provvedimento in esame.

MARGHERI. Preannuncio che il Gruppo comunista presenterà emendamenti al testo in discussione.

CARDINALE. Signor Presidente, mi sembra che vi sia una certa urgenza nel risolvere questa questione in quanto è necessario che l'ENEA recuperi al più presto la piena funzionalità. Per questo, di fronte al preannuncio di emendamenti e di proposte da parte del Governo, auspico che si proceda in tempi rapidi.

ALIVERTI. Vorrei chiedere al Ministro se è vero che il CIPE ha approvato il nuovo programma quinquennale dell'attività dell'ENEA, il che darebbe luogo a tutta una serie di problemi.

BATTAGLIA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Ritengo che tale questione sia di competenza del CIPE e che il Parlamento non sia competente a discutere il piano dell'attività dell'ENEA.

ALIVERTI. Ritengo che il piano si debba coordinare con le vigenti disposizioni.

PRESIDENTE. A questo punto, poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

Norme concernenti le mole abrasive (2295), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme concernenti le mole abrasive», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 12 giugno.

CARDINALE. Signor Presidente, ricordo che lei stesso aveva posto il problema, in merito a questo disegno di legge, del rapporto con la normativa europea, che mi sembra di particolare rilevanza.

GIANOTTI. Signor Presidente, il Gruppo comunista ha già espresso su questo disegno di legge varie perplessità; ricordo che il Governo ha assunto l'impegno di dar conto della coerenza tra le normative comunitarie vigenti e il contenuto del disegno di legge in titolo.

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Credo che questo problema sia di grande importanza, ma è difficile affrontarlo e risolverlo immediatamente, mentre questo disegno di legge presenta motivazioni molto concrete ed urgenti. La scarsa legislazione italiana esistente risale a 35 anni fa e riguarda solo l'infortunistica; quindi bisogna perlomeno definire che cos'è una mola abrasiva. Questo è l'orientamento che ha seguito la Camera dei deputati e mi riprometto di presentare alla Commissione una mia proposta scritta, dopo di che la Commissione stessa potrà decidere se procedere ad una fase conoscitiva o adottare altre soluzioni. Non ritengo che la semplice regolamentazione delle mole abrasive debba in qualche modo riguardare tutta l'utensileria. La mia proposta al momento è quella di approvare questo testo come pervenutoci dalla Camera dei deputati.

GIANOTTI. Noi avevamo già detto che si tratta di una questione che riguarda gli strumenti per le attività industriali; un tempo le mole abrasive erano sicuramente più utilizzate nell'industria di quanto non lo sia oggi. Si tratta di un settore limitato. Però se vogliamo affrontare tale questione dobbiamo farlo in maniera organica, tenendo anche conto della normativa comunitaria. L'impegno assunto era di dare una

risposta a tutte le questioni emerse; quindi, poichè stiamo per approvare una legge occorre procedere in maniera sistematica.

PRESIDENTE. Allora possiamo rinviare l'esame del provvedimento.

CASTAGNETTI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il mio collega che si occupava del problema in questione potrebbe arrivare più tardi.

GIANOTTI. Non c'è alcuna contrarietà da parte nostra al rinvio. Vorremmo solo sapere se il Governo intende dare una risposta alla questione da noi sollevata.

PRESIDENTE. Allora, poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Nuova disciplina dell'inquadramento del personale già dipendente dall'Ente zolfi italiani (174), d'iniziativa del senatore Zito e di altri senatori
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuova disciplina dell'inquadramento del personale già dipendente dall'Ente zolfi italiani», d'iniziativa dei senatori Zito, Castiglione, Cimino e Guizzi.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato esaminato, in sede referente, nella seduta del 19 luglio, dalla nostra Commissione, che ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La relazione è stata già svolta nella precedente fase procedurale e pertanto propongo di dare per acquisita la trattazione già svolta precedentemente al mutamento di sede.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Sostituisco il relatore, senatore Mancina, solo per comunicare che i pareri di competenza sono pervenuti e hanno tutti carattere favorevole, e per ricordare che il disegno di legge al nostro esame si propone degli intenti equitativi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GIANOTTI. Si tratta di un atto che il Parlamento non dovrebbe essere tenuto a compiere. Il disegno di legge riguarda due decine di persone. Si continua quindi a legiferare su aspetti minori, mentre sono bloccate grandi questioni. I presentatori del disegno di legge sostengono che questo sia il solo modo per riparare ad una ingiustizia, poichè sarebbero scaduti i termini per il ricorso alla magistratura amministrativa da parte degli interessati.

Per il cittadino medio la scadenza dei termini per qualsiasi ricorso è definitiva. Qui si intende approvare una legge che riguarda al massimo due o tre decine di cittadini italiani. Ad una piccola ingiustizia si propone di riparare costituendo un privilegio di pochi nei confronti della generalità: potenza di *lobbies* e di clientele. Per questa ragione non partecipiamo al voto.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Di fronte a questa dichiarazione credo sia meglio rinviare l'esame del disegno di legge. Non abbiamo intenzione di creare una situazione parlamentare di questo tipo e pertanto non ci assumiamo la responsabilità di andare avanti. Il disegno di legge in questione non è stato inserito all'ordine del giorno della nostra Commissione per molti anni proprio perchè concerne poche persone. Si sono infatti compiuti gli accertamenti necessari presso il Ministero per sapere se questi cittadini avevano diritto ad una misura del genere. Naturalmente si tratta di una situazione del tutto atipica e anomala, per cui se vi fosse stato consenso generale sull'equità della decisione si sarebbe potuto procedere, ma in questa situazione è meglio aggiornarsi. Non credo in effetti sia così indispensabile un simile provvedimento se non vi è consenso da parte di tutti. Se si pensa di instaurare un privilegio, allora non sono d'accordo e propongo di rinviare la discussione. Credo sia necessario fra di noi un reciproco *fair play*: o si ritiene opportuno questo provvedimento oppure non si procede.

La non partecipazione al voto è un atteggiamento brusco e molto grave: non è come un voto contrario. Prendiamo atto di questa dichiarazione e chiedo ai Gruppi se sono d'accordo sulla mia proposta di aggiornamento della discussione.

FONTANA Elio. Su questo disegno di legge abbiamo espresso molte perplessità anche in altre occasioni. Comunque, di fronte alla dichiarazione dell'opposizione, la proposta di rinvio è l'unica accettabile.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè non ci fanno ulteriori osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Provvedimenti per la promozione delle esportazioni (963)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per la promozione delle esportazioni».

Come i colleghi ricordano, questo disegno di legge è stato già esaminato, in sede referente dalla nostra Commissione, che, nella seduta del 9 luglio, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. Diamo pertanto per acquisita la trattazione, già svolta precedentemente al mutamento di sede.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Chiedo al relatore se non ha altro da aggiungere a quanto già detto nella precedente fase procedurale.

FONTANA Elio, *relatore alla Commissione*. Sollecito l'approvazione del testo con le modifiche proposte dal Governo e già illustrate in sede referente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

1. Il Ministero del commercio con l'estero può concedere ai soggetti di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1083, e successive modificazioni, contributi al finanziamento di programmi promozionali settoriali, definiti a seguito di consultazioni con le associazioni delle categorie produttrici competenti. I settori produttivi interessati nonché i criteri, le modalità ed i limiti dei finanziamenti saranno stabiliti con decreti del Ministro del commercio con l'estero.

2. Per il finanziamento dei programmi promozionali settoriali di cui al comma 1 è stanziata la somma di lire 81 miliardi, in ragione di lire 27 miliardi annui per il periodo 1988-1990, a valere su apposito capitolo da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero.

3. Per il finanziamento di progetti straordinari di pubblicità sui mercati esteri, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 1988-1990, la spesa di lire 7,5 miliardi. I relativi stanziamenti graveranno sul capitolo 1604 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

4. I contributi di cui ai commi 1 e 3 verranno corrisposti con le modalità di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1083, e successive modificazioni. La liquidazione del saldo dei contributi stessi verrà effettuata sulla base di una relazione tecnico-promozionale corredata da un prospetto riepilogativo comprendente l'analisi costi-benefici dell'attività svolta.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del Governo. Ne dò lettura:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Art. 1.

«1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi a fronte di programmi di penetrazione commerciale all'estero, il fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementato di 42.350 milioni per il 1991 e di 92.350 milioni per il 1992».

Il relatore ha presentato un subemendamento, tendente ad aggiungere all'emendamento del Governo il seguente comma:

«2. I programmi di penetrazione commerciale ammessi ai finanziamenti a tasso agevolato del fondo di cui al comma 1 devono essere finalizzati all'insediamento durevole delle imprese sui mercati esteri».

Metto ai voti il subemendamento presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

1. Al fine di promuovere la commercializzazione nei mercati esteri dei prodotti agro-alimentari italiani, il Ministero del commercio con l'estero, anche nel quadro di apposite convenzioni con i soggetti beneficiari, può concedere contributi alla realizzazione di progetti-pilota per la commercializzazione integrata, dal produttore italiano al distributore estero, di determinati prodotti.

2. I settori produttivi interessati, i beneficiari, i criteri, le modalità ed i limiti dei finanziamenti saranno stabiliti, tenuto anche conto degli obblighi derivanti dalla partecipazione italiana alle Comunità europee, con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

3. Per il finanziamento dei contributi di cui al comma 1 è stanziata la somma di lire 30 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi annui, nel periodo 1988-1990.

A questo articolo è stato presentato un emendamento del relatore. Ne dò lettura:

Aggiungere, nel comma 1, dopo le parole «contributi» le seguenti parole: «, tramite l'Istituto nazionale per il commercio estero,».

Il Governo ha presentato un emendamento, tendente a sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per il finanziamento dei contributi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi, in ragione di lire 4,5 miliardi annui, nel periodo 1991-1992. Tale disponibilità verrà iscritta al capitolo 1603 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero».

Metto ai voti l'emendamento del relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel suo insieme, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

Art. 3.

1. Le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate, nel limite di 50 miliardi di lire, per la concessione di finanziamenti agevolati a fronte di spese da sostenere da parte di imprese italiane per la partecipazione all'estero a gare internazionali.

2. Sono obbligate alla restituzione immediata di detti finanziamenti, maggiorati degli interessi a tasso agevolato applicati ai finanziamenti di cui al citato articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981, le aziende vincitrici della gara a fronte della quale le spese medesime siano state sostenute. Le aziende che si siano deliberatamente ritirate dalla gara o siano state escluse per comportamento alle stesse imputabile sono tenute alla restituzione delle somme rimosse, maggiorate degli interessi a tasso di riferimento.

3. I settori beneficiari, nonché i criteri, le modalità ed i limiti di concessione e restituzione dei finanziamenti di cui al comma 1 saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Sulle richieste di finanziamento delibererà il comitato per la gestione del fondo previsto dal citato articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981.

È approvato.

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

1. I titoli di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, non sono soggetti all'obbligo di integrazione di bollo di cui al secondo comma dello stesso articolo 32 e sono ammessi ai benefici di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ancorchè non formino oggetto di assicurazione o di finanziamento nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 227, e semprechè attengano ad operazioni di credito all'esportazione con dilazione di pagamento superiore ai diciotto mesi.

2. I benefici di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, nonchè di cui ai commi terzo e quarto dello stesso articolo 32 competono anche relativamente agli effetti e ai titoli emessi all'ordine del Mediocredito centrale.

3. Gli interessi corrisposti per finanziamenti contratti all'estero dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989 da residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti non sono soggetti alla ritenuta di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono esenti dalle imposte sul reddito semprechè attengano ad operazioni di credito all'esportazione con dilazione di pagamento superiore ai diciotto mesi.

A questo articolo è stato presentato un emendamento dal relatore. Ne do lettura:

Il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

3. Il terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è e sostituito dal seguente:

«Ai fini della determinazione dell'ammontare dei contributi annuali si applica l'articolo 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, e le relative norme di attuazione».

Metto ai voti l'emendamento del relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel suo insieme, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura:

Art. 5.

1. Al fine di agevolare la costituzione in Paesi in via di sviluppo di società miste, con la partecipazione di imprese italiane e locali, per la produzione in detti Paesi di beni o servizi destinati al mercato locale o al mercato di Paesi non appartenenti alle Comunità europee, la quota di imposta netta italiana risultante dalle dichiarazioni dei redditi e corrispondente al rapporto tra gli utili distribuiti da dette società miste ed il reddito complessivo dell'impresa italiana, computata al netto del credito di imposta di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o spettante a seguito di convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, è riscossa, in deroga agli articoli 3 e 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, mediante iscrizione in ruolo

principale in dieci rate senza interessi a decorrere dalla seconda rata successiva alla presentazione delle dichiarazioni. Alle iscrizioni gli uffici provvedono in sede di liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano per i periodi d'imposta che hanno inizio dal 1° gennaio 1988 e alle società miste costituite tra tale data ed il 31 dicembre 1995.

3. Con decreti del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, sono stabiliti i requisiti dei soggetti beneficiari e le modalità della loro partecipazione alle società di cui al comma 1, in relazione anche ad aree geografiche e settori produttivi, e sono fissati i criteri e le modalità per la concessione delle dilazioni.

A questo articolo sono stati presentati dal relatore i seguenti emendamenti:

Aggiungere al comma 1, dopo la parola «agevolare» le seguenti parole: «la costituzione delle società miste di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, nonché».

Sostituire, nel secondo comma, la parola «1988» con «1990».

Metto ai voti l'emendamento al comma 1 dell'articolo 5, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento al comma 2 dell'articolo 5, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel suo insieme, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Ne do lettura:

Art. 6.

1. L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 marzo 1976, n. 71 è sostituito dal seguente:

«Alla fine di ciascun anno l'Istituto trasmette al Ministero una relazione tecnico-promozionale corredata da un prospetto riepilogativo comprendente l'analisi costi-benefici relativa all'attività svolta nell'esercizio scaduto».

A questo articolo è stato presentato un emendamento dal Governo. Ne do lettura.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Art. 6.

«1. Presso il Ministero del commercio con l'estero è istituito l'Osservatorio economico per la raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi e per aree geo-economiche.

2. L'Osservatorio sarà collegato attraverso sistemi informatici con organismi nazionali ed internazionali e può compiere studi e controlli sulla efficacia delle misure di sostegno pubblico alle esportazioni, partecipazioni e investimenti all'estero. Coadiuvato il Ministro nella definizione delle linee direttrici e di indirizzo di competenza del Ministero.

3. Il Ministero del commercio con l'estero, per l'attività connessa all'Osservatorio, può avvalersi della collaborazione di docenti e ricercatori universitari, nonché di esperti in commercio estero o in economia internazionale e di istituti di ricerca. La Segreteria dell'Osservatorio è composta da quattro unità scelte tra i dipendenti del Ministero del commercio con l'estero. Alla medesima è preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente.

4. Il compenso spettante per le collaborazioni e l'indennità dovuta ai membri della Segreteria sono determinati con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro. Al relativo onere, stimato in lire 450 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-92, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti"».

Il Governo ha poi presentato un subemendamento sostitutivo del comma 4, che recepisce un'indicazione espressa dalla Commissione bilancio, volta a inserire un riferimento all'onere complessivo derivante dall'articolo stesso. Esso così recita:

Sostituire nel comma 4 il periodo iniziale con il seguente: «Il compenso spettante per le collaborazioni e quello per i membri della segreteria sono determinati con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro nei limiti della prevista autorizzazione di spesa».

BAIARDI. Vorrei pregare il Ministro di spiegare meglio le motivazioni di questi emendamenti e le loro finalità.

RUGGIERO, *ministro per il commercio con l'estero*. Mi sembra che la domanda sia del tutto pertinente perchè abbiamo avuto una grossa

discussione su questo punto, e cioè se la elaborazione, e la raccolta dei dati di cui trattasi debba dipendere dalla valutazione dell'ICE o non debba avere altre valutazioni. Ci sono, ad esempio, i dati sulla bilancia commerciale e le previsioni che vengono elaborate dal mio Ministero: non posso chiedere all'ufficio studi dell'ICE di farmi delle proiezioni. Vi sono poi delle proiezioni da farsi in relazione agli strumenti finanziari e anche queste richiedono valutazioni che il Ministero deve fare autonomamente. Vi è stata finora una certa dipendenza del Ministero dall'ICE, che è salutare per molti versi nella parte promozionale, ma non nella parte della formulazione delle statistiche e nelle direttrici economiche e commerciali, dove credo che il Ministero avrebbe bisogno di una certa autonomia.

BAIARDI. Concordo con le valutazioni del Ministro, che peraltro non valgono solo per questo provvedimento; è un problema di carattere generale e di funzionamento del Ministero. Direi che questa necessità di non dipendenza da organi che dovrebbero a loro volta essere dipendenti dal Ministero vale non soltanto per il commercio estero, ma anche per quanto riguarda il Ministero dell'industria. Se queste sono le finalità che si propone il Ministro, mi pare che l'organico che viene proposto con questo emendamento sia inadeguato. Quattro funzionari che operano a tempo pieno in un organismo consultivo non costituiscono certo un organico che può assolvere i compiti che gli vengono assegnati.

RUGGIERO, *ministro per il commercio con l'estero*. Vi è però la possibilità delle consulenze esterne e delle collaborazioni.

GIANOTTI. Noi concordiamo sulle finalità, ma non sullo strumento. Non sarebbe forse opportuno ripensare la questione per darle una soluzione organica?

PRESIDENTE. Personalmente sono contrario allo stralcio e ritengo che forse sia il caso di approvare la normativa proposta così com'è; eventualmente in un secondo momento potremo intervenire in maniera più organica, altrimenti rischiamo di non addivenire ad alcuna conclusione.

GIANOTTI. Ritengo però che misure del genere il Ministro le possa adottare anche con suo decreto.

RUGGIERO, *ministro per il commercio con l'estero*. Se il Ministero non riesce a garantire almeno un rimborso per il viaggio ad alcuni consulenti ed esperti, è difficile che essi vengano.

Lo stanziamento ha un valore simbolico, ma ha la sua importanza e senza di esso mi sarebbe difficile ottenere pareri e consulenze. Il punto importante non consiste nell'utilizzazione dei quattro funzionari del mio Ministero, ma sta nei 450 milioni che il Tesoro stanzierebbe per questi scopi.

PRESIDENTE. In effetti, secondo l'esperienza parlamentare, una volta creato un organismo, in seguito si possono stabilire fondi più cospicui.

BAIARDI. Con tutte le riserve e le perplessità indicate, facciamo nostro lo spirito delle dichiarazioni del Ministro, augurandoci una soluzione più organica in futuro.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento al comma 4 dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 6, presentato dal Governo, che tende a sostituire il periodo iniziale del suddetto comma con il seguente:

«Il compenso spettante per le collaborazioni e quello per i membri della segreteria sono determinati con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro nei limiti della prevista autorizzazione di spesa».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel suo insieme nel nuovo testo preposto dal Governo e testè emendato, che così recita:

Art. 6.

1. Presso il Ministero del commercio con l'estero è istituito l'Osservatorio economico per la raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi e per aree geo-economiche.

2. L'Osservatorio coadiuva il Ministro nella definizione delle linee direttrici e di indirizzo di competenza del Ministero; può compiere studi e controlli sull'efficacia delle misure di sostegno pubblico alle esportazioni, partecipazioni e investimenti all'estero. L'Osservatorio sarà, a tal fine, collegato attraverso sistemi informatici con organismi nazionali e internazionali.

3. Il Ministero del commercio con l'estero, per l'attività connessa all'Osservatorio, può avvalersi della collaborazione di docenti e ricercatori universitari, nonché di esperti in commercio estero o in economia internazionale e di istituti di ricerca. La Segreteria dell'Osservatorio è composta da quattro unità scelte tra i dipendenti del Ministero del commercio con l'estero. Alla medesima è preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente.

4. Il compenso spettante per le collaborazioni e quello per i membri della Segreteria sono determinati con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro nei limiti della prevista autorizzazione di spesa. Al relativo onere, stimato in lire 450 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti».

È approvato.

Do lettura dell'articolo 7:

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per il triennio 1988-1990, in 49,5 miliardi annui, ivi comprese le minori entrate di cui all'articolo 4, valutate in lire 5 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento preordinato alla voce «Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 7. Ne do lettura:

«1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2, pari a lire 46.850 milioni per l'anno 1991 e lire 96.850 milioni per l'anno 1992, si provvede:

a) quanto a lire 46.850 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento "Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;

b) quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 1992 mediante utilizzo della proiezione per l'anno medesimo dell'accantonamento "Rifinanziamento dell'articolo 2 della legge n. 394 del 1981 e partecipazione ad imprese miste all'estero" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per l'anno 1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso.
Passiamo alla votazione finale.

GIANOTTI. Vorrei svolgere una breve dichiarazione di voto. Noi consideriamo positivamente la proposta del Ministro, perchè la necessità di contribuire alla promozione delle esportazioni si pone in particolare in previsione di una situazione di peggioramento della domanda mondiale, di restrizione del mercato e quindi di accentuazio-

ne della concorrenza, soprattutto in alcuni settori nei quali l'Italia contribuisce al volume mondiale del commercio in maniera significativa. Se questo quadro lo completiamo con il probabile aumento del prezzo del greggio, e quindi delle materie prime, la necessità di un forte sostegno aumenta. Ci auguriamo pertanto che questo provvedimento contribuisca ad agire nel senso indicato.

VETTORI. Approviamo il provvedimento proposto dal Governo, ritenendo che esso sia il completamento di un progetto di promozione dei prodotti italiani in una fase molto delicata e contemporaneamente ricca di possibilità. Il completamento del progetto con questo rifinanziamento di strumenti esistenti e collaudati è evidentemente un mezzo per affiancarsi all'operatività delle società cosiddette miste, che finalmente dovrebbero iniziare a funzionare.

Facciamo affidamento sulla possibilità che il Ministero approfitti di questa congiuntura affinché la presenza dei prodotti italiani sia affermata non in maniera episodica, ma concreta, così da assicurarci terminali e referenti ovunque.

RUGGIERO, *ministro per il commercio con l'estero*. Ringrazio il relatore e tutti i membri della Commissione intervenuti nel dibattito di cui vorrei sottolineare due aspetti in particolare. Innanzitutto è assolutamente esatta l'affermazione che ci troviamo in una situazione congiunturale - e forse strutturale - difficile. Sto auspicando una riunione del CIPES in settembre. Ho avuto il consenso del ministro Cirino Pomicino e spero di poter organizzare questa riunione dedicata ai problemi della nostra bilancia commerciale.

La seconda osservazione è che questo provvedimento prevede un limitato stanziamento, però è un atto più importante del semplice rifinanziamento della legge n. 394, in quanto contiene alcuni altri aspetti di grande interesse, come ad esempio quello dei progetti pilota dalla produzione alla commercializzazione in campo agricolo o come l'ampliamento delle possibilità di finanziamento delle imprese italiane. Ugualmente importante è la concessione di finanziamenti agevolati a società italiane che partecipino a gare internazionali per forniture e lavori, così come l'agevolazione fiscale per la creazione di società miste.

Questa serie di iniziative va al di là del semplice rifinanziamento della legge n. 394 e quindi ringrazio la Commissione industria per la celerità con cui ha approvato il disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 9,45.